



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DEL PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO CHE STABILISCE UNA
PROCEDURA PER LE COMUNICAZIONI INDIVIDUALI**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto il **Protocollo opzionale Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura per le comunicazioni individuali (OP-CRC-IC)**, fatto a New York il 19 dicembre 2011. Il Protocollo è entrato in vigore il 14 aprile 2014 ed attualmente è stato firmato da 51 Stati e ratificato da 39. Il Congresso di Stato ha autorizzato l'adesione al Protocollo opzionale con Delibera n. 4 del 17 luglio 2018.

Il Protocollo istituisce, al pari delle altre Convenzioni ONU in materia di diritti umani, un meccanismo di reclamo a disposizione dei minori per denunciare violazioni di diritti sanciti della Convenzione stessa e nei due Protocolli opzionali che riguardano la vendita, la prostituzione e la pedopornografia infantile e il reclutamento di minori nei conflitti armati. Tale meccanismo fa capo al Comitato sui diritti del fanciullo, costituito da 18 esperti indipendenti.

Nell'ambito del secondo ciclo dell'Esame Periodico Universale, a seguito di alcune raccomandazioni degli Stati membri ed osservatori del Consiglio dei Diritti Umani, il Governo di San Marino si è impegnato ad aderire all'OP-CRC-IC. Tale raccomandazione è stata accettata perché in linea con le disposizioni di altri strumenti internazionali in materia di diritti umani, che prevedono l'istituzione di meccanismi di ricorsi individuali e interstatali, la cui competenza è stata già accettata da San Marino (OPCRPD, OPCEDAW e CERD).

All'articolo 1, il Protocollo in oggetto, stabilisce che le nuove competenze del Comitato sui diritti dell'infanzia attribuite dal Protocollo potranno essere esercitate solo sugli Stati parte al Protocollo stesso e non potranno riguardare violazioni di diritti enunciati in strumenti internazionali di cui lo Stato non è parte.

L'articolo 2 ribadisce alcuni principi che devono guidare il Comitato nell'esercitare i suoi nuovi poteri, tra cui il principio del *best interest of the child*, ovvero dell'interesse superiore del minore.

Al fine dell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato è tenuto ad adottare un proprio regolamento (articolo 3).



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'articolo 4 dispone l'obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per proteggere la persona che presenta comunicazioni al Comitato o che collabora con il Comitato ai sensi del Protocollo stesso, anche attraverso il divieto di rivelare al pubblico l'identità dei soggetti senza il loro consenso.

Nella seconda parte il Protocollo disciplina (articoli da 5 a 12) la procedura per l'invio delle comunicazioni individuali, le possibili misure provvisorie, le condizioni per la ricevibilità delle comunicazioni, le ipotesi di composizione amichevole delle questioni, le procedure per l'esame delle comunicazioni, nonché le modalità per la formulazione di comunicazioni interstatali.

Le comunicazioni individuali (art. 5) possono essere presentate dai minori - a titolo individuale o collettivo, direttamente o tramite un loro rappresentante -, con riferimento a tutti i casi di violazione previsti dalla Convenzione e dai primi due Protocolli opzionali.

L'art. 6 attribuisce al Comitato la competenza a richiedere allo Stato l'adozione di misure provvisorie da mettere in atto in qualsiasi momento a garanzia della vittima o presunta tale, senza che ciò comporti nessuna determinazione in merito all'ammissibilità o al merito della comunicazione.

L'art. 7 stabilisce le condizioni di inammissibilità dei ricorsi. Una volta che il ricorso viene ritenuto ricevibile il Comitato dovrà trasmetterla in via confidenziale allo Stato interessato, che dovrà fornire per iscritto entro 6 mesi informazioni riguardanti il caso in oggetto ed eventuali misure intraprese per porvi rimedio (art. 8). Il Comitato mette a disposizione delle parti i suoi buoni uffici per addivenire ad una soluzione amichevole per chiudere il caso (art. 9).

L'art. 10 disciplina l'esame delle comunicazioni, che deve avvenire tempestivamente e a porte chiuse. Una volta concluso l'esame della comunicazione, il Comitato deve informare le parti del proprio parere e delle raccomandazioni adottate. La procedura si chiude quindi con la replica scritta, entro sei mesi, da parte dello Stato interessato, sulle misure adottate e previste per dare attuazione ai pareri ed alle raccomandazioni del Comitato. Potranno essere richieste dal Comitato anche informazioni aggiuntive (art. 11).

L'art. 12 riguarda invece le comunicazioni interstatali: uno Stato parte può, in qualsiasi momento, dichiarare di accettare la competenza del Comitato a ricevere comunicazioni in cui uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non rispetta le disposizioni della Convenzione o dei due Protocolli opzionali.

La terza parte del Protocollo riguarda invece la procedura di inchiesta: in base all'art. 13 infatti il Comitato può avviare un'indagine qualora riceva informazioni valide circa presunte violazioni – gravi o sistematiche – dei diritti contenuti nella Convenzione o nei due Protocolli opzionali. L'inchiesta avviene con la collaborazione dello Stato interessato



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

attraverso la raccolta di elementi utili ed informazioni e, all'occorrenza, può anche prevedere una visita sul territorio dello Stato interessato. La procedura di inchiesta prevede anche un meccanismo di follow up (art. 14), in base al quale lo Stato interessato potrà essere invitato a fornire informazioni sulle misure adottate o previste per evitare il ripetersi della violazione.

La quarta ed ultima parte riguarda le disposizioni procedurali, quali la cooperazione con gli organi ed agenzie delle Nazioni Unite (art. 15), l'obbligo del Comitato di riferire in un rapporto biennale le attività svolte in virtù del Protocollo in oggetto (art. 16), l'obbligo per lo Stato parte di dare opportuna informazione all'interno del proprio territorio sulle disposizioni previste dal Protocollo (art. 17), nonché le disposizioni su firma, ratifica, entrata in vigore, emendamenti, denuncia, deposito dello strumento e lingue ufficiali.

La Repubblica di San Marino ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo con proprio Decreto n. 116 del 18 settembre 1991, i primi due Protocolli opzionali con Decreti consiliari nn. 116 e 117 del 25 luglio 2011.

L'adesione da parte della Repubblica di San Marino al Protocollo in oggetto, comporterebbe l'adozione delle procedure e statuizioni ivi contenuto tout court, senza la necessità di recepimento in norma interna; ciò in forza della natura stessa del Protocollo, da ascrivere alla categoria dei documenti internazionali legalmente vincolanti (c.d. hard law) e della disposizione di cui all'art. 1 comma 4 della Dichiarazione dei diritti del cittadino e dei principi fondamentali dell'Ordinamento sammarinese, in base alla quale "gli Accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne".

In più, ad un esame approfondito da parte della Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri, risulta che le disposizioni procedurali contenute nel Protocollo in oggetto sono talmente dettagliate e complete, che non richiedono ulteriori specifiche, né tantomeno integrazioni o condizioni particolari da porre in essere con norma interna, per poter essere esperite.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho l'onore, quindi, di richieder Loro la presa d'atto del Protocollo opzionale Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura per le comunicazioni individuali (OP-CRC-IC), fatto a New York il 19 dicembre 2011.